

Circolari Speciali

# LEGGE DI STABILITÀ 2016

**Sistema** **RATIO**  
Centro Studi Castelli



**IMPOSTE DIRETTE**

Reddito lavoro dipendente sportivi professionisti	p. 4	Deducibilità dei costi per operazioni con imprese residenti in Paesi black list	p. 9
Esenzioni borse di studio	p. 4	Regime Cfc	p. 9
Detrazione Iva acquisto immobili residenziali classe energetica A o B	p. 4	Paesi con regimi fiscali privilegiati	p. 9
Riduzione aliquota Ires al 24% dal 2017	p. 4	Risanamento di enti creditizi e imprese di investimento	p. 9
Aliquota ritenuta dividendi a società U.E.	p. 4	Importi esenti da Irpef per lavoratori dipendenti (fringe benefit)	p. 9
Interessi passivi imprese di assicurazione	p. 4	Riduzioni base imponibile Irpef per rientro di lavoratori in Italia	p. 10
Esenzione Irap produttori agricoli	p. 5	Detrazioni per redditi da pensione	p. 10
Deduzione Irap costo del lavoro produttori agricoli	p. 5	Deduzioni forfetarie trasporti effettuati dall'imprenditore	p. 10
Proroga detrazione per efficienza energetica (65%)	p. 5	Rivalutazione terreni e partecipazioni	p. 10
Detrazione adeguamento antisismico	p. 5	Rivalutazione beni d'impresa	p. 11
Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per acquisto di mobili	p. 5	Riallineamento maggiori valori per soggetti Ias/Ifrs	p. 11
Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie	p. 5	Agevolazioni piccola proprietà contadina	p. 11
Detrazione 19% per canoni leasing per abitazione principale	p. 6	Rivalutazione redditi dominicale e agrario	p. 11
Imposta di registro contratti di leasing abitazione principale	p. 6	Produzione e cessione di energia elettrica da imprenditori agricoli	p. 12
Enti con finalità di edilizia sociale	p. 6	Ritenuta transazioni finanziarie verso beneficiario residente	p. 12
Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali	p. 6	Trasmissione dei dati sanitari e dichiarazione precompilata	p. 12
Deduzione maggior valore dell'avviamento per aggregazioni aziendali	p. 7	Controlli in caso di dichiarazione precompilata con rimborsi	p. 12
Regime forfetario	p. 7	Comunicazione dati contributi a casse e fondi per dichiarazione precompilata	p. 12
Nuovi limiti di ricavi e compensi per regime forfetario	p. 7	Polizza assicurativa Caf e professionisti	p. 13
Soci di cooperative con rapporto di lavoro	p. 7	Detrazioni per oneri	p. 13
Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali	p. 8	Irpef non residenti	p. 13
Effetti dell'assegnazione agevolata	p. 8	Responsabilità solidale Caf	p. 13
Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali	p. 8	Clausola di salvaguardia voluntary disclosure	p. 13
Ulteriore deduzione Irap	p. 8	Deducibilità somme corrisposte al fondo istituito presso un consorzio di adesione	p. 13
Esenzione Irap medici ospedalieri	p. 8		

**IVA**

Aumento aliquote Iva	p. 13	Aliquota Iva 4% periodici on line	p. 15
Note di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai fini Iva	p. 14	Percentuali di compensazione	p. 15
Facoltà di emissione della variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini Iva	p. 14	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva	p. 15
Reverse charge prestazioni delle imprese consorziate ai soci	p. 15	Aliquota Iva 5%	p. 15
Rimborso Iva turisti extra-Ue	p. 15	Locazioni di immobili civili in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata	p. 16

**IMU-TASI**

IMU e TASI al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli	p. 16
Termine delibera comunale aliquota IMU	p. 16
Imi e Imis Trento e Bolzano	p. 16
Esenzione IMU terreni agricoli	p. 16
Soggetti passivi TASI	p. 17
Presupposto impositivo TASI	p. 17
TASI fabbricati rurali a uso strumentale	p. 17
TASI immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare	p. 17
Termine per deliberare aliquote TASI	p. 17

Esenzione IMU immobili di cooperative edilizie	p. 17
Imposta su immobili all'estero (Ivie)	p. 17
Rendita catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)	p. 17
Imposta municipale secondaria	p. 18
Blocco delibere enti locali per aumenti di tributi	p. 18
Modalità di calcolo della TARI	p. 18
Maggiorazioni TASI	p. 18
IMU e TASI immobili locati a canone concordato	p. 18

**ALTRE IMPOSTE E TASSE**

Imposta di registro per acquisto prima casa	p. 18
Piani di ricomposizione fondiaria degli enti locali	p. 18
Esenzioni edilizia popolare	p. 18

Imposta di registro trasferimento terreni agricoli	p. 18
Controversie in materia di masi chiusi	p. 19
Prelievo erariale unico apparecchi da gioco (Preu)	p. 19

**ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso P.A.	p. 19
Termini per gli accertamenti Iva	p. 19
Termini per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette	p. 19
Applicazione dei nuovi termini di accertamento	p. 20
Applicazione nuovo sistema sanzionatorio tributario	p. 20
Riammissione alla rateazione delle cartelle	p. 20

Mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi	p. 20
Rendicontazione Paese per Paese per multinazionali	p. 21
Contrasto all'evasione internazionale	p. 21
Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali	p. 21
Rimedi all'irragionevole durata del processo	p. 21
Compensazione onorari avvocati	p. 22

**LAVORO E PREVIDENZA**

Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato	p. 22
Esonero contributivo settore agricolo	p. 22
Esonero contributivo negli appalti	p. 22
Detassazione premi di produttività	p. 23
Aliquota contributiva lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata	p. 23
Congedo obbligatorio per il padre dipendente	p. 23
Contribuzione facoltativa iscritti a corsi di laurea in medicina	p. 23
Salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione ante riforma Fornero	p. 24
Pensionamento con requisiti ante riforma Fornero	p. 24
Benefici previdenziali lavoratori esposti all'amianto	p. 25
Massimale contributivo iscritti alla gestione separata	p. 25
Accesso al trattamento pensionistico anticipato col sistema contributivo	p. 25
Voucher servizi di baby-sitting	p. 25
Riduzione dell'orario di lavoro in alternativa al pensionamento	p. 25
Contribuzione per riduzione dell'orario a seguito di contratti di solidarietà	p. 26

Rivalutazione automatica delle pensioni e relativi conguagli	p. 26
Prestazioni assistenziali malati per esposizione all'amianto	p. 26
Pensionamento poligrafici con requisiti ante-riforma Fornero	p. 26
Prestazioni economiche accessorie per cure termali	p. 26
Indennizzi del danno biologico	p. 26
Ammortizzatori sociali in deroga	p. 27
Proroga contratti di solidarietà difensivi per 2016	p. 27
Attività a fini di pubblica utilità	p. 27
Requisiti per accesso ai trattamenti di integrazione salariale	p. 27
Esclusioni da integrazione dei guadagni	p. 27
Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)	p. 28
Fondo a copertura oneri assicurativi per attività di volontariato	p. 28
Abrogazione indennità collaboratori	p. 28
Obblighi dei sostituti di imposta	p. 28

## AGEVOLAZIONI

Contributo sostituzione autocaravan euro 0, euro 1 e euro 2	p. 29	Credito di imposta per successo della negoziazione assistita da professionisti	p. 31
Credito di imposta acquisto beni strumentali nel Sud	p. 29	Credito di imposta sul gasolio per autotrasportatori	p. 32
Patent box	p. 30	Esonero contributivo conducenti con tachigrafo digitale e attività internazionale	p. 32
Incentivo esercenti impianti di energia da biomasse	p. 30	Equiparazione liberi professionisti-imprese per Fondi Ue	p. 32
Art bonus	p. 30	Esenzione da accisa per energia da fonti rinnovabili	p. 32
Credito di imposta strutture alberghiere	p. 30	Carta per eventi culturali a chi compie 18 anni	p. 32
Agevolazioni settore cinematografico	p. 30	Credito di imposta per sistemi di videosorveglianza	p. 32
Ripresa del versamento di tributi sospesi per eventi eccezionali	p. 31	Contributo per acquisto di uno strumento musicale	p. 32
Esenzioni fiscali imprese localizzate in zone franche colpite dal sisma in Lombardia	p. 31		

## VARIE

Cassa ragionieri per esperti contabili	p. 33	Soppressione tassa unità da diporto	p. 35
Albo unico dei promotori finanziari	p. 33	«Società benefit»	p. 36
Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e investitori	p. 33	Fondo per la lotta alla povertà	p. 36
Termine di approvazione dei bilanci preventivi per Comuni e Province	p. 33	Comunicazione erogazioni liberali a Onlus	p. 36
Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto	p. 33	Abrogazione patto di stabilità	p. 37
Concessione in locazione beni dello Stato ad associazioni sportive	p. 34	Pagamenti in contanti	p. 37
Leasing di immobile da adibire a "prima casa"	p. 34	Pagamenti con strumenti telematici	p. 37
Costi da reato	p. 34	Cessazione della circolazione dei veicoli per esportazione	p. 37
Riscossione canone RAI	p. 35	Destinazione del 2 per mille dell'Irpef a un'associazione culturale	p. 37
Fondo aziende in crisi vittime di mancati pagamenti	p. 35		
		Applicazione ed entrata in vigore	p. 38

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl  
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl  
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)  
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy).

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302, S.O. n. 70, la [L. 28.12.2015, n. 208](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2016.  
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

**IMPOSTE DIRETTE**

**Reddito lavoro dipendente sportivi professionisti**

[Art. 1, c. 8](#)

- È abrogata la disposizione dell'art. 51, c. 4-bis Tuir che prevedeva, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente per gli atleti professionisti, che si considerasse altresì il **costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche** nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti.

**Esenzioni borse di studio**

[Art. 1, cc. 50-52](#)

- Per l'intera durata del programma «Erasmus +» alle borse di studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli **studenti delle università** e delle **istituzioni di alta formazione artistica**, musicale e coreutica (AFAM), si applicano le esenzioni previste all'art. 1, c. 3 D. Lgs. 105/2003.
- Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano, **sono esenti** dall'Irpef nei confronti dei percipienti. La disposizione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

**Detrazione Iva acquisto immobili residenziali classe energetica A o B**

[Art. 1, c. 56](#)

- Ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo** corrisposto per il pagamento **dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2016**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle **imprese costruttrici** delle stesse.
- La detrazione è ripartita in **10 quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

**Riduzione aliquota Ires al 24% dal 2017**

[Art. 1, cc. 61, 65, 66](#)

- A decorrere dal 1.01.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'Ires è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del **24%**.
- Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia, l'aliquota Ires è applicata con **un'addizionale di 3,5 punti** percentuali. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale, assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires senza tenere conto del reddito imputato dalla società partecipata.

**Aliquota ritenuta dividendi a società U.E.**

[Art. 1, cc. 62, 64](#)

- Per effetto della riduzione dell'aliquota Ires, a decorrere dal 1.01.2017 la ritenuta d'imposta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota **dell'1,20%** (anziché dell'1,375%), con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list.
- Inoltre, è demandata a un apposito decreto la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze su partecipazioni "qualificate" detenute da persone fisiche, ora fissata al 49,72%, nonché quella relativa agli utili percepiti da enti non commerciali (ora pari al 77,74%).
- Per i soggetti di cui all'art. 5 Tuir (società di persone e soggetti equiparati) le nuove percentuali non trovano applicazione.

**Interessi passivi imprese di assicurazione**

[Art. 1, cc. 67, 69](#)

- Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione (anziché dalle banche e altri soggetti finanziari come previsto fino al 31.12.2016) e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei **limiti del 96%** del loro ammontare, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

## Esenzione Irap produttori agricoli

[Art. 1, cc. 70, 72](#)

- Non sono più soggetti passivi Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario ex art. 32 Tuir.
- Ai fini Irap non sono più considerati soggetti passivi:
  - a) i soggetti che esercitano un'**attività agricola** ai sensi dell'art. 32 Tuir;
  - b) le **cooperative ed i loro consorzi** che forniscono, in via principale, servizi nel settore **selvicolturale** (art. 8 D. Lgs. 227/2001);
  - c) le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10 Dpr 601/1973.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
- Pertanto, sono eliminati i richiami alle imprese agricole nelle disposizioni relative alla base imponibile Irap, nonché all'aliquota ridotta.

## Deduzione Irap costo del lavoro produttori agricoli

[Art. 1, c. 73](#)

- La deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, riconosciuta ai produttori agricoli, è ammessa altresì, nei limiti del **70%** della differenza tra costo complessivo e deduzioni spettanti, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato **per almeno 120 giorni** per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal **2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni** a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

## Proroga detrazione per efficienza energetica (65%)

[Art. 1, cc. 74, lett. a\), 87, 88](#)

- La detrazione per interventi di efficienza energetica è confermata pari al **65% fino al 31.12.2016**.
- Per le spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti che si trovano nella "no tax area", in luogo della detrazione possono optare per la **cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di:
  - a) titolari di reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, di redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e dell'abitazione principale con le relative pertinenze;
  - b) titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro ovvero a 4.800 euro.
- Le detrazioni per interventi di efficienza energetica sono usufruibili anche dagli **Istituti autonomi per le case popolari** (Iacp), comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad **edilizia residenziale pubblica**.
- Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento** o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
  - a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  - b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  - c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

## Detrazione adeguamento antisismico

[Art. 1, c. 74, lett. b\)](#)

- Nelle more della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, **da adottare entro il 31.12.2016**, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni previste per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

## Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per acquisto di mobili

[Art. 1, c. 74, lett. c\)](#)

- La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata nella misura del **50% fino al 31.12.2016**.
- È prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione Irap del **50% per l'acquisto di mobili**, nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

## Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie

[Art. 1, c. 75](#)

- Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano **costituito nucleo da almeno 3 anni**, in cui almeno uno dei componenti **non abbia superato i 35 anni**, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 16.000 euro**. Il beneficio non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.

**Detrazione 19% per canoni leasing per abitazione principale**

[Art. 1, cc. 82, 84](#)

- Dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
  - a) **i canoni, e i relativi oneri accessori**, per un importo **non superiore a 8.000 euro**, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo **non superiore a 20.000 euro**, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale **entro un anno** dalla consegna, sostenuti da **giovani di età inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti da mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare;
  - b) le spese di cui alla lettera precedente, alle condizioni ivi indicate e per importi **non superiori alla metà** di quelli sopra indicati, sostenute da soggetti di **età non inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
- Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

**Imposta di registro contratti di leasing abitazione principale**

[Art. 1, cc. 83, 84](#)

- Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili **abitativi** e strumentali, anche da costruire e ancorché assoggettati all'Iva.
- Si applica l'aliquota **dell'1,5%** se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e se ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti "prima casa" [note II- bis) e II-sexies, art. 1 tariffa, parte I Dpr 131/1986].
- Si applicano le **imposte ipocatastali in misura fissa** (200 euro).
- Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni, l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili **in misura fissa**.
- Si applica l'imposta di registro **del 9%** agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire, ancorché assoggettati all'Iva; l'aliquota è ridotta **all'1,5%** in presenza dei requisiti "prima casa".
- Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

**Enti con finalità di edilizia sociale**

[Art. 1, cc. 89, 90](#)

- L'Ires è ridotta alla metà nei confronti degli **istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e loro consorzi, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione Europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
- Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione Europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

**Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali**

[Art. 1, cc. 91-94, 97](#)

- Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il costo di acquisizione è maggiorato del 40%**.
- Fermo restando quanto disposto al punto precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la **deduzione** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.
- La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento **inferiori al 6,5%**, agli investimenti in **fabbricati e costruzioni**, nonché agli investimenti in beni di cui [all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015](#).
- Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
- Le disposizioni **non producono effetti** sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli **studi di settore**.

## Deduzione maggior valore dell'avviamento per aggregazioni aziendali

[Art. 1, cc. 95, 96](#)

- La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa emerso a seguito di operazioni straordinarie, effettuata ai sensi dell'art. 15 D.L. 185/2008, è consentita in misura non superiore a **1/5** (anziché 1/10), a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
- La disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

## Regime forfetario

[Art. 1, cc. 111, 113](#)

- Tra le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell'anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano **in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata **e per i 4 successivi, l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5%** (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi). Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche.
- Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della **contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%** (anziché mancata applicazione del minimale contributivo). La riduzione contributiva è applicabile per l'accredito della contribuzione (art. 2, c. 29 L. 335/1995).

## Nuovi limiti di ricavi e compensi per regime forfetario

[Art. 1, c. 112](#)

TABELLA LIMITI DI RICAVI				
Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

## Soci di cooperative con rapporto di lavoro

[Art. 1, c. 114](#)

- Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai fini dell'imposta sul reddito si applica la disciplina prevista per i **redditi assimilati** a quelli da lavoro dipendente (art. 50 Tuir).

## Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali

[Art. 1, cc. 115-117](#)

- Le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, **entro il 30.09.2016**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.
- Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.
- Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura **dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.
- Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
- Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9 Tuir, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

## Effetti dell'assegnazione agevolata

[Art. 1, cc. 118-120](#)

- Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate **è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva**.
- Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; pertanto, per il socio assegnatario è prevista la tassazione degli utili in natura eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni o quote possedute.
- Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà** e le imposte ipotecarie e catastali si applicano **in misura fissa**.
- Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016** e la restante parte **entro il 16.06.2017**, mediante modello F24. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

## Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali

[Art. 1, c. 121](#)

- L'imprenditore individuale che, **alla data del 31.10.2015**, possiede beni immobili strumentali, può, **entro il 31.05.2016**, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura **dell'8% della differenza tra il valore normale** di tali beni **e il relativo valore fiscalmente riconosciuto**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate.

## Ulteriore deduzione Irap

[Art. 1, cc. 123, 124](#)

- Per le Snc, Sas e soggetti equiparati, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, esercenti arti e professioni, l'importo dell'ulteriore deduzione Irap è aumentato a:
  - a) **euro 5.000** se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
  - b) **euro 3.750** se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
  - c) **euro 2.500** se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
  - d) **euro 1.250** se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

## Esenzione Irap medici ospedalieri

[Art. 1, c. 125](#)

- Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'Irap nel caso di **medici che**:
  - a) **abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture;
  - b) laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture **più del 75%** del proprio reddito complessivo.
- Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.
- L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

**Deducibilità dei costi per operazioni con imprese residenti in Paesi black list**

[Art. 1, cc. 142,  
lett. a\), 144](#)

- È abrogata la disposizione che prevede la deducibilità limitata al valore normale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, salva la ricorrenza delle circostanze esimenti. Tali costi, pertanto, **sono equiparati a quelli relativi ad operazioni interne** con applicazione delle ordinarie regole previste dal Tuir.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2015**.

**Regime Cfc**

[Art. 1, cc. 142,  
lett. b\), 144](#)

- Il regime delle *controlled foreign companies* (Cfc) è applicabile alle partecipazioni di controllo di un'impresa localizzata in territori a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. **I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia** (con eliminazione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché di altri criteri).
- I redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, **non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società** (anziché non inferiore al 27%).
- La disciplina trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata o da Stati appartenenti all'UE o aderenti allo See con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

**Paesi con regimi fiscali privilegiati**

[Art. 1, cc. 143, 144](#)

- Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori white list, il riferimento si intende agli Stati o territori diversi da quelli individuati in base ai criteri previsti ai fini dell'applicazione del regime Cfc. Pertanto, **i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

**Risanamento di enti creditizi e imprese di investimento**

[Art. 1, cc. 170, 171](#)

- I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II D. Lgs. 180/2015, e all'art. 52, c. 1, lett. a), nn. ii) e iii) del medesimo decreto, **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.
- I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione, i conferimenti del fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.

**Importi esenti da Irpef per lavoratori dipendenti (fringe benefit)**

[Art. 1, c. 190](#)

- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
  - a) **l'utilizzazione delle opere e dei servizi** riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le **finalità di educazione**, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  - b) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, **da parte dei familiari**, dei **servizi di educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  - c) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei **servizi di assistenza ai familiari anziani** o non autosufficienti.
- L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

**Riduzioni base imponibile Irpef per rientro di lavoratori in Italia**

[Art. 1, c. 259](#)

- I soggetti di cui all'art. 2, c. 1 L. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia **entro il 31.12.2015** applicano, per il periodo d'imposta in **corso al 31.12.2016 e per quello successivo**, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Pertanto, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura del **20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori**.
- Si tratta di:
  - a) cittadini dell'Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali sono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
  - b) cittadini dell'Unione Europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
- Tali soggetti devono:
  - a) essere assunti o avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia;
  - b) trasferire il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
- In alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per il regime agevolativo di cui all'art. 16 D. Lgs. 147/2015 (il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare).

**Detrazioni per redditi da pensione**

[Art. 1, c. 290](#)

- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
  - a) **1.783 euro** (anziché 1.725), se il reddito complessivo **non supera 7.750 euro** (anziché 7.500);
  - b) **1.255 euro**, aumentata del prodotto **tra 528 euro** (anziché 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e **7.250 euro** (anziché 7.500), se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 7.750 euro** (anziché 7.500) ma non a 15.000 euro;
  - c) **1.255 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di **età non inferiore a 75 anni** concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella precedente, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
  - a) **1.880 euro** (anziché 1.783), se il reddito complessivo **non supera 8.000 euro** (anziché 7.750);
  - b) **1.297 euro**, aumentata del prodotto **tra 583 euro** (anziché 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e **7.000 euro** (anziché 7.250), se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 8.000 euro** (anziché 7.750) ma non a 15.000 euro;
  - c) **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

**Deduzioni forfettarie trasporti effettuati dall'imprenditore**

[Art. 1, c. 652](#)

- A decorrere dal 1.01.2016 le deduzioni forfettarie delle spese non documentate disposte dall'art. 66, c. 5 Tuir e dall'art. 1, c. 106 L. 266/2005 spettano:
  - a) in **un'unica misura**, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il territorio del comune** in cui ha sede l'impresa;
  - b) nella misura del **35% dell'importo** così definito per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

**Rivalutazione terreni e partecipazioni**

[Art. 1, cc. 887, 888](#)

- È possibile la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2016** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
- Le imposte sostitutive possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate** annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2016**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2016**.
- Sui valori rideterminati si applica un'imposta sostitutiva pari **all'8%**.

**Rivalutazione beni d'impresa**

[Art. 1, cc. 889-896](#)

- Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, **ad esclusione degli immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014**.
- La rivalutazione:
  - a) deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **successivo a quello in corso al 31.12.2014**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2016;
  - b) deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**;
  - c) deve essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura **del 10%**.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dal 3° esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2018), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del:
  - a) **16% per i beni ammortizzabili**;
  - b) **12% per i beni non ammortizzabili**.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati **in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2019), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000 (del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell'art. 1, cc. 475, 477, 478 della L. 311/2004).
- Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso **alla data del 1.12.2017**.

**Riallineamento maggiori valori per soggetti las/lfrs**

[Art. 1, c. 897](#)

- Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, c. 1, L. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, c. 3-bis Tuir.
- Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni d'impresa (16% e 12%), è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva del 10%.

**Agevolazioni piccola proprietà contadina**

[Art. 1, cc. 906, 907](#)

- Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale 1%) si applicano, altresì, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere **a favore di proprietari di masi chiusi** di cui alla L.P. Bolzano 28.11.2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati.
- Le agevolazioni sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

**Rivalutazione redditi dominicale e agrario**

[Art. 1, c. 909](#)

- I redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30% per il periodo di imposta 2015, nonché **del 30%** (anziché 7%), **a decorrere dal periodo di imposta 2016**.

**Produzione e cessione di energia elettrica da imprenditori agricoli**

[Art. 1, cc. 910, 912](#)

- Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse** ai sensi dell'art. 2135, c. 3 C.C. **e si considerano produttive di reddito agrario.**
- Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini Irpef e Ires, **applicando all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, **il coefficiente di redditività del 25%**, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2015.**

**Ritenuta transazioni finanziarie verso beneficiario residente**

[Art. 1, cc. 930, 931](#)

- A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una **ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25% sugli importi delle transazioni** verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il 16° giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
- Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti.

**Trasmissione dei dati sanitari e dichiarazione precompilata**

[Art. 1, c. 949,  
lett. a\), b\), e\)](#)

- I dati relativi alle prestazioni mediche erogate devono essere trasmessi **dal 2015** (anziché nel 2015) al sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1.01.2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari **e non accreditate.**
- Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, **possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie** acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.
- Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.
- Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel 1° anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** nei casi di **lieve tardività** o di **errata trasmissione dei dati stessi**, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

**Controlli in caso di dichiarazione precompilata con rimborsi**

[Art. 1, cc. 949,  
lett. f\), 956](#)

- Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero determinano un rimborso di **importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle Entrate **può effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, **entro 4 mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
- Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate **non oltre il 6° mese successivo** al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
- Sono abrogate le disposizioni che imponevano l'obbligo, in capo all'Agenzia delle Entrate, di eseguire controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

**Comunicazione dati contribuiti a casse e fondi per dichiarazione precompilata**

[Art. 1, c. 950](#)

- Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28.02 di ciascun anno, **gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente fine assistenziale e i **fondi integrativi** del Servizio sanitario nazionale, che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, nonché **gli altri fondi** comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, **una comunicazione** contenente, con riferimento agli oneri detraibili e deducibili ai fini Irpef:
  - a) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati;
  - b) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

## Polizza assicurativa Caf e professionisti

[Art. 1, c. 951, lett. a\)](#)

- In luogo della polizza assicurativa la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di 4 anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza.
- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

## Detrazioni per oneri

[Art. 1, cc. 954, lett. a\) e b\), 955](#)

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
  - a) le **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo **non superiore a euro 1.550** per ciascuna di esse (non è più richiesto un rapporto di parentela);
  - b) le spese per **frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso università **statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella **stabilita annualmente per ciascuna facoltà** universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
- Le disposizioni si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto è adottato entro il 31.01.2016.

## Irpef non residenti

[Art. 1, c. 954, lett. c\)](#)

- Per i soggetti non residenti nel territorio italiano l'Irpef è determinata applicando le regole ordinarie.
- Tale disposizione era in precedenza applicabile solo ai soggetti non residenti "Schumacker", ossia soggetti che:
  - a) risiedevano in uno Stato UE/SEE con adeguato scambio di informazioni;
  - b) producevano in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto;
  - c) non fruivano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
- Per l'applicazione della disposizione **non è quindi più richiesta la residenza in uno Stato UE/SEE.**

## Responsabilità solidale Caf

[Art. 1, c. 957](#)

- In caso di violazione riguardante l'apposizione del visto di conformità o dell'asseverazione, il CAF per il quale il trasgressore ha operato è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari, alla sanzione irrogata e alle **altre somme addebitate** (imposte e relativi interessi).

## Clausola di salvaguardia voluntary disclosure

[Art. 1, cc. 958, 959](#)

- Qualora non sia raggiunto il gettito previsto per il 2016 collegato alle maggiori entrate derivanti dalla proroga dal 30.09.2015 al 30.11.2015 del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, prevista dall'art. 2, D.L. 153/2015, saranno aumentate, a decorrere dall'1.05.2016, le accise sui prodotti energetici ed elettricità, sulle sigarette, sui tabacchi lavorati, sugli alcole e bevande alcoliche.

## Deducibilità somme corrisposte al fondo istituito presso un consorzio di adesione

[Art. 1, cc. 987-989](#)

- Tra gli oneri di utilità sociale sono inoltre deducibili, ai fini delle imposte dirette, compresa la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, **presso uno dei consorzi** cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile a esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dall'esercizio in corso al 31.12.2015.**

## IVA

### Aumento aliquote Iva

[Art. 1, c. 6](#)

- L'aliquota IVA del **10%** è incrementata di 3 punti percentuali (13%) a decorrere dal **1.01.2017**.
- L'aliquota IVA del **22%** è incrementata di 2 punti percentuali (24%) dal **1.01.2017** e di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 1.01.2018.

**Note di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai fini Iva**

[Art. 1, c. 126](#)

- È integralmente sostituito l'art. 26 Dpr 633/1972 in materia di variazioni dell'imponibile o dell'imposta. In base alla nuova versione dell'articolo, deve essere emessa fattura, in relazione al **maggiore ammontare**, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta aumenta per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
- Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o **se ne riduce l'ammontare imponibile**, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio **ha diritto di portare in detrazione** l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola. Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di **sopravvenuto accordo** fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo alla fattispecie della falsa fatturazione, ovvero all'indicazione di importi superiori a quelli reali (art. 21, c. 7 Dpr 633/1972). La disposizione si applica anche in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
  - a) **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;
  - b) **a causa di procedure esecutive individuali** rimaste infruttuose.
- Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere fattura in riduzione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. **Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali.**
- Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui alle lettere a) e b), **il corrispettivo sia pagato**, in tutto o in parte, deve essere emessa fattura per il maggior ammontare. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (nota di debito).
- La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche deve essere effettuata, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro delle fatture emesse e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro degli acquisti. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro dei corrispettivi, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

**Facoltà di emissione della variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini Iva**

[Art. 1, cc. 126, 127](#)

- Le variazioni in diminuzione per riduzione dell'ammontare imponibile, rettifiche di inesattezze della fatturazione, mancato pagamento, procedure concorsuali e quelle per errori di registrazione possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle cessioni e sul registro degli acquisti.
- Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la facoltà di emissione della nota di variazione non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per le quali sia il cedente o prestatore sia il cessionario o committente **abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni**. La facoltà di emissione della nota di credito può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di leggi disposizione, **anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta** ai sensi dell'art. 17 (reverse charge) o dell'art. 74 (particolari settori) Dpr 633/1972, ovvero dell'art. 44 D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie). In tal caso, il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione deve registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata.
- **Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale** dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- **Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:**
  - a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  - b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  - c) nell'ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
- Le nuove disposizioni di carattere sostanziale si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una **procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016**. Le altre modifiche, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni e quindi di carattere interpretativo, si applicano **anche alle operazioni effettuate anteriormente** alla data di cui al periodo precedente.

**Reverse charge prestazioni delle imprese consorziate ai soci**

[Art. 1, c. 128](#)

- Al pagamento dell'Iva è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (reverse charge) per le prestazioni di servizi rese dalle **imprese consorziate nei confronti del consorzio** di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura con il meccanismo dello *split payment* ex art. 17-ter Dpr 633/1972.
- L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, **dell'autorizzazione** di una misura di deroga.

**Rimborso Iva turisti extra-Ue**

[Art. 1, c. 368](#)

- Il rimborso dell'Iva ai turisti extra-UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/1972 **può essere effettuato dagli intermediari** iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D. Lgs. 385/1993.
- Con un apposito decreto saranno fissate le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento degli acquisti effettuati.

**Aliquota Iva 4% periodici on line**

[Art. 1, c. 637](#)

- Si applica l'**aliquota Iva ridotta al 4%** ai **giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**, ossia a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

**Percentuali di compensazione**

[Art. 1, c. 908](#)

- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro il 31.01.2016, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%.
- Con lo stesso decreto sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

**Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva**

[Art. 1, c. 953](#)

- Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura (spesometro) è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria.

**Aliquota Iva 5%**

[Art. 1, cc. 960, 963](#)

- Si applica l'aliquota Iva del 5% alle seguenti prestazioni rese in favore dei soggetti svantaggiati (indicati nell'ultimo punto n. 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi:
  - 18) le **prestazioni sanitarie di diagnosi**, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità;
  - 19) le **prestazioni di ricovero** e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  - 20) le **prestazioni educative dell'infanzia** e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
  - 21) le **prestazioni proprie dei brefotrofi**, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le **prestazioni socio-sanitarie**, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale.
- Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016.
- Contestualmente sono abrogate le disposizioni che prevedevano l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% alle prestazioni sopra elencate e l'opzione per il regime di esenzione a favore delle cooperative sociali. A seguito delle modifiche, **l'aliquota Iva per le cooperative non sociali, quindi, aumenta dal 4% al 22%**.

## Locazioni di immobili civili in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata

[Art. 1, cc. 962, 963](#)

- È abrogata la disposizione che prevedeva l'applicazione dell'Iva al 10% alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e) L. 457/1978.
- Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016.

## IMU-TASI

### IMU e TASI al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli

[Art. 1, c. 10, lett. a\) e b\)](#)

- Ai fini del calcolo dell'IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.
- La base imponibile IMU (e Tasi) è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - a) il **contratto sia registrato**;
  - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  - c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

### Termine delibera comunale aliquota IMU

[Art. 1, c. 10, lett. e\)](#)

- Il versamento della 2ª rata IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1ª rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del federalismo fiscale alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera entro il termine perentorio **del 14.10** (anziché 21.10) dello stesso anno.

### Imi e Imis Trento e Bolzano

[Art. 1, c. 12](#)

- Le disposizioni previste sull'IMU a livello statale si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della Provincia Autonoma di Bolzano (Imi) e all'imposta immobiliare semplice della Provincia autonoma di Trento (Imis). Pertanto, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati all'Imi e all'Imis **non concorre a formare la base imponibile Irpef**.

### Esenzione IMU terreni agricoli

[Art. 1, cc. 10, lett. c\) e d\), 11, 13](#)

- A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9.
- Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
  - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
  - c) a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2016 sono abrogate le precedenti disposizioni sull'individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti (art. 1, cc. da 1 a 9-bis D.L. n. 4/2015), nonché quelle relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, c. 5 e 8-bis D.L. 201/2011).
- È abrogata, inoltre, la facoltà, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere che i fabbricati rurali a uso strumentale **siano assoggettati all'IMU** nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'art. 13, c. 8 D.L. 201/2011, con la connessa possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.

## Soggetti passivi TASI

[Art. 1, c. 14, lett. a\)](#)

- La TASI è a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## Presupposto impositivo TASI

[Art. 1, c. 14, lett. b\)](#)

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e **dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## TASI fabbricati rurali a uso strumentale

[Art. 1, c. 14, lett. c\)](#)

- Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è **ridotta allo 0,1%**.
- I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

## TASI immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare

[Art. 1, c. 14, lett. d\)](#)

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia **detenuta** da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI** nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10.09.2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

## Termine per deliberare aliquote TASI

[Art. 1, c. 14, lett. e\)](#)

- Il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il 14.10** (anziché 21.10) dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Rimane fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere devono essere pubblicate nel sito Internet del Mef.

## Esenzione IMU immobili di cooperative edilizie

[Art. 1, c. 15](#)

- L'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.**

## Imposta su immobili all'estero (Ivие)

[Art. 1, c. 16](#)

- L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) non si applica al possesso **dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in tali casi, si applica l'aliquota nella misura ridotta dello **0,4%** e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## Rendita catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)

[Art. 1, cc. 21-23](#)

- A decorrere dal 1.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, ne consegue che **non risultano più assoggettati a IMU gli impianti e i macchinari "imbullonati"**.
- A decorrere dal 1.01.2016 gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare **atti di aggiornamento**, ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19.04.1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri previsti.
- Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1.01.2016.

## Imposta municipale secondaria

[Art. 1, c. 25](#)

- È abrogata l'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto essere introdotta dal 2016 in sostituzione della Tosap, del canone Cosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

## Blocco delibere enti locali per aumenti di tributi

[Art. 1, c. 26](#)

- Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
- La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

## Modalità di calcolo della TARI

[Art. 1, c. 27](#)

- Il comune, in alternativa ai criteri standard per la determinazione della TARI, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Tali coefficienti, per gli anni 2014, 2015, **2016 e 2017, possono essere individuati dal comune mediante l'adozione** dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al Dpr 158/1999.

## Maggiorazioni TASI

[Art. 1, c. 28](#)

- Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI nella stessa **misura applicata per l'anno 2015**.

## IMU e TASI immobili locati a canone concordato

[Art. 1, cc. 53, 54](#)

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'IMU e la TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal Comune, **sono ridotte al 75%** (sconto del 25%).

## ALTRE IMPOSTE E TASSE

### Imposta di registro per acquisto prima casa

[Art. 1, c. 55](#)

- **L'aliquota del 2% dell'imposta di registro** prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso considerate "prima casa" e per gli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non dichiara nell'atto di acquisto di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, ossia nel caso in cui l'acquirente sia **già proprietario di altro immobile** per cui ha fruito delle agevolazioni per la prima casa; in tal caso è necessario **che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto**. In mancanza di detta alienazione, all'atto si applica quanto previsto nel caso di dichiarazione mendace.

### Piani di ricomposizione fondiaria degli enti locali

[Art. 1, c. 57](#)

- Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane sono **esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo**.

### Esenzioni edilizia popolare

[Art. 1, c. 58](#)

- L'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973, contenente esenzioni in materia di edilizia popolare, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 22.10.1971, n. 865, **indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali**.

### Imposta di registro trasferimento terreni agricoli

[Art. 1, c. 905](#)

- Al trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, si applica l'imposta di registro del 15% (anziché del 12%).

**Controversie in materia di masi chiusi**

[Art. 1, c. 917](#)

- Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
- Le disposizioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

**Prelievo erariale unico apparecchi da gioco (Preu)**

[Art. 1, cc. 918, 919](#)

- La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi con attivazione mediante l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico (art. 110, c. 6, lett. a) R.D. 773/1931), è fissata in misura pari al **17,5%** dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1.01.2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura **non inferiore al 70%**.
- La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa (art. 110, c. 6, lett. b) R.D. 773/1931) è fissata in misura pari al **5,5%** dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1.01.2016.

**ACCERTAMENTO-CONTENZIOSO**

**Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso P.A.**

[Art. 1, c. 129](#)

- Si applica anche nell'anno 2016 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
- Per l'anno 2016 le modalità operative saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia (adottato entro 90 giorni dal 1.01.2016).

**Termini per gli accertamenti Iva**

[Art. 1, c. 130](#)

- Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nell'art. 55, c. 2 Dpr 633/1972 devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione**, o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato **entro il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- È abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D. Lgs. 74/2000.
- Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.
- Fino alla scadenza di tali termini, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Iva.

**Termini per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette**

[Art. 1, c. 131](#)

- Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato **entro il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- È abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D. Lgs. 74/2000.
- Fino alla scadenza di tali termini l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

**Applicazione dei nuovi termini di accertamento**

[Art. 1, c. 132](#)

- Le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta **in corso alla data del 31.12.2016** e ai periodi successivi.
- Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di dichiarazione nulla, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai fini penali per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente **sono raddoppiati** relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in cui è ricompresa la Guardia di Finanza) sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.

**Applicazione nuovo sistema sanzionatorio tributario**

[Art. 1, c. 133](#)

- Le disposizioni sul nuovo sistema sanzionatorio tributario, introdotte dal D.Lgs. 158/2015, si applicano **a decorrere dal 1.01.2016**, anziché dal 1.01.2017.
- Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
- Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, tutti gli atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra disposizione di legge, **mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista** che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve **manifestare la propria volontà** di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste.
- La notifica si intende comunque perfezionata **nel momento in cui il gestore del servizio PEC trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di PEC del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulti valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

**Riammissione alla rateazione delle cartelle**

[Art. 1, cc. 134-138](#)

- Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D. Lgs. 218/1997, i contribuenti che, **nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015**, sono decaduti dal beneficio della rateazione, **sono riammessi al piano di rateazione** inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che **entro il 31.05.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute**.
- Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati.
- Lo stesso ufficio:
  - a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
  - b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
- Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, così come ricalcolato.
- Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, esclusa ogni ulteriore proroga.
- A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-bis Dpr 602/1973 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a 10.000 euro), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

**Mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi**

[Art. 1, cc. 139, 140](#)

- In caso di mancato versamento, da parte del notaio, dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione **può richiederne il pagamento direttamente al Fondo di garanzia** del Consiglio nazionale del notariato. L'erogazione è subordinata:
  - a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
  - b) all'emissione, per il pagamento dei tributi, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione Finanziaria, nei confronti del notaio.
- L'Agenzia delle Entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il 2° mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione.
- Il notaio è punito, in ogni caso, con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2016.

**Rendicontazione Paese per Paese per multinazionali**

[Art. 1, cc. 145, 146](#)

- A fini dell'adeguamento alle direttive in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese, che riporti **l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva**, con decreto del Ministro dell'Economia saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, **di almeno 750 milioni di euro** e che non sono, a loro volta, controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
- In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
- A tali obblighi sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese, ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

**Contrasto all'evasione internazionale**

[Art. 1, c. 147](#)

- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli **acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato**, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

**Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali**

[Art. 1, c. 653](#)

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 46-bis L. 298/1974, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da euro 400 a euro 1.200**.
- All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo**, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione.
- La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di **qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali**, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
- Qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 46, cc. 1 e 2 L. 298/1974.
- Si osservano le disposizioni dell'art. 207 del codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285).

**Rimedi all'irragionevole durata del processo**

[Art. 1, c. 777](#)

- La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del **mancato rispetto del termine ragionevole**.
- Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo, ha diritto a una equa riparazione.
- Nei processi civili costituisce rimedio preventivo l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione. Costituisce, altresì, rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno 6 mesi prima che siano trascorsi i termini prescritti.
- Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale almeno 6 mesi prima che siano trascorsi i termini prescritti. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
- L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **un'istanza di accelerazione** almeno 6 mesi prima che siano trascorsi i termini prescritti.
- È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo.
- Non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio, **consapevole della infondatezza** originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un'ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
- Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al 3° e fino al 40% per gli anni successivi al 7°.

**Compensazione onorari avvocati**

[Art. 1, c. 778](#)

- A decorrere dall'anno 2016 i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del Dpr 115/2002 nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione **con quanto da loro dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali** per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
- Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

**LAVORO E PREVIDENZA**

**Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato**

[Art. 1, c. 178](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2016**, è riconosciuto:
  - per un periodo **massimo di 24 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  - **l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;
  - **nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro** su base annua.
- L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni.
- L'esonero è escluso in relazione alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all'art. 1, c. 118 L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2016.

**Esonero contributivo settore agricolo**

[Art. 1, cc. 179, 180](#)

- Per il settore agricolo l'esonero contributivo è applicabile, nei limiti di risorse previsti:
  - ai contratti di lavoro a tempo **indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
  - per assunzioni decorrenti **dal 1.01.2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2016**;
  - con esclusione dei lavoratori che, nell'anno 2015, siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro **non inferiore a 250** con riferimento all'anno 2015.
- L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande.

**Esonero contributivo negli appalti**

[Art. 1, c. 181](#)

- Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo per nuove assunzioni, anche in agricoltura, **preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo** medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

**Detassazione premi di produttività**

[Art. 1, cc. 182-189](#)

- Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%**, entro il **limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Il limite complessivo di 2.000 euro è aumentato fino a un importo **non superiore a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con modalità specificate in un decreto ministeriale di prossima emanazione.
- Ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il **periodo obbligatorio di congedo di maternità**.
- Le somme e i valori costituenti fringe benefit di cui all'art. 51, c. 2 e c. 3, u.p. Tuir non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva per premi di produttività, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, di tali premi.
- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
- Le disposizioni si applicano per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione dei premi di produttività, **a euro 50.000**. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta, per iscritto, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati **in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali**.
- Con decreto del Ministro del Lavoro saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

**Aliquota contributiva lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata**

[Art. 1, c. 203](#)

- Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è **confermata al 27%** anche per l'anno 2016. Considerando l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%, l'aliquota contributiva complessiva è quindi pari a **27,72%**.

**Congedo obbligatorio per il padre dipendente**

[Art. 1, c. 205](#)

- Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono **prorogati sperimentalmente per l'anno 2016** e il congedo obbligatorio è **aumentato a 2 giorni**, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
- Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal D.M. Lavoro 22.12.2012.

**Contribuzione facoltativa iscritti a corsi di laurea in medicina**

[Art. 1, c. 253](#)

- Gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal 5° anno di corso e fino all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la "Quota A" del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza.
- L'ammontare del contributo e le modalità del versamento sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.
- Per tali finalità l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti, anche attraverso prestiti d'onore.

**Salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione ante riforma Fornero**

[Art. 1, cc. 265-268](#)

- Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011, ferme restando le salvaguardie previste, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento **successivamente al 31.12.2011**:
  - a) **nel limite di 6.300 soggetti**, ai **lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile**, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31.12.2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31.12.2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011;
  - b) **nel limite di 9.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'art. 1, c. 194, lett. a) e f) L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto;
  - c) **nel limite di 6.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'art. 1, c. 194, lett. b), c) e d) L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
  - d) **nel limite di 2.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'art. 24, c. 14, lett. e-ter) D.L. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
  - e) **nel limite di 3.000 soggetti**, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con **contratto di lavoro a tempo determinato** e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1.01.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
- Per i lavoratori di cui alla lett. a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 1.01.2016 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
- Il trattamento pensionistico, con riferimento a tali soggetti, **non può avere decorrenza anteriore al 1.01.2016**.
- Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1.01.2016, si applicano, per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011.
- L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

**Pensionamento con requisiti ante riforma Fornero**

[Art. 1, cc. 274, 275](#)

- Ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **nel corso dell'anno 2015, 2016, 2017 e 2018**, si applica la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scobentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da un piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata.
- Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

**Benefici previdenziali lavoratori esposti all'amianto**

[Art. 1, cc. 277, 279](#)

- Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali, di cui all'art. 13, c. 8 L. 257/1992, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
- I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 1.01.2016, nei limiti delle risorse assegnate.
- Entro il 31.12.2016 gli assicurati all'Inps e all'Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2.10.2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 47 D.L. 269/2003, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione.

**Massimale contributivo iscritti alla gestione separata**

[Art. 1, c. 280](#)

- L'art. 2, c. 18 L. 335/1995 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1.01.1996 **non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**Accesso al trattamento pensionistico anticipato col sistema contributivo**

[Art. 1, c. 281](#)

- La possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è estesa anche alle **lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti**, adeguati agli incrementi della speranza di vita, **entro il 31.12.2015**, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.

**Voucher servizi di baby-sitting**

[Art. 1, cc. 282, 283](#)

- La possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro, rinnovata anche per il 2016, è **riconosciuta, in via sperimentale, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici**.
- I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2016.

**Riduzione dell'orario di lavoro in alternativa al pensionamento**

[Art. 1, c. 284](#)

- I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che **maturano, entro il 31.12.2018**, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente **tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%**, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una **somma corrispondente alla contribuzione previdenziale** a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
- Tale importo **non concorre alla formazione del reddito** da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
- Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
- La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse stanziare, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
- Il datore di lavoro, con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso a tale lavoro a tempo parziale, deve dare **comunicazione all'Inps e alla Direzione territoriale del lavoro** della stipulazione del contratto e della relativa cessazione.

## Contribuzione per riduzione dell'orario a seguito di contratti di solidarietà

[Art. 1, c. 285](#)

- Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione per contratti di solidarietà espansivi, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà **possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa**, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'Inps.

## Rivalutazione automatica delle pensioni e relativi conguagli

[Art. 1, cc. 286-288](#)

- La rivalutazione delle pensioni eseguita ai sensi dell'art. 1, c. 483 L. 147/2013 è estesa fino al 2018.
- Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, **non può risultare inferiore a zero**.
- Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1.01.2015, le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 **non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015**; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

## Prestazioni assistenziali malati per esposizione all'amianto

[Art. 1, c. 292](#)

- Le prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, **possono essere erogate agli eredi**, nella misura fissata dal D.M. Lavoro 4.09.2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro 90 giorni dal 1.01.2016.

## Pensionamento poligrafici con requisiti ante riforma Fornero

[Art. 1, cc. 295, 297](#)

- Le disposizioni vigenti alla data del 31.12.2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai **lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria** finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31.12.2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data.
- I trattamenti di vecchiaia anticipati sono erogati, nell'ambito delle risorse previste, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

## Prestazioni economiche accessorie per cure termali

[Art. 1, c. 301](#)

- L'Inps e l'Inail, al fine di prevenire patologie che possano dare luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'art. 4, c. 4 L. 323/2000, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, c. 1, u. p. L. 323/2000.

## Indennizzi del danno biologico

[Art. 1, c. 303](#)

- Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1.07 di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail sono rivalutati, con decreto ministeriale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.
- Gli incrementi annuali **si aggiungono a quello complessivo del 16,25%** e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico», di cui al D.M. 12.07.2000.
- A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia delle disposizioni, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

**Ammortizzatori sociali in deroga**

[Art. 1, cc. 304, 307](#)

- Sono rifinanziati per l'anno 2016 gli **ammortizzatori sociali in deroga** di cui all'art. 2, cc. 64, 65 e 66 L. 92/2012, nonché per la **Cig in deroga** per il **settore della pesca**.
- Fermo restando quanto disposto dal D.M. Lavoro 1.08.2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2016, per un periodo **non superiore a 3 mesi** nell'arco di un anno.
- A decorrere dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dal citato decreto, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, **hanno già beneficiato** di prestazioni di mobilità in deroga **per almeno 3 anni**, anche non continuativi.
- Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per **non più di 4 mesi**, non ulteriormente prorogabili, più **ulteriori 2 mesi** nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno individuate dal Dpr 218/1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il **limite massimo di 3 anni e 4 mesi**.
- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri del citato decreto, in misura **non superiore al 5%** delle risorse loro attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione. Gli effetti dei suddetti trattamenti **non possono prodursi oltre la data del 31.12.2016**.

**Proroga contratti di solidarietà difensivi per 2016**

[Art. 1, c. 305](#)

- L'erogazione del contributo per contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell'art. 5, cc. 5 e 8 D.L. 148/1993 (tipo B), si applica per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data **anteriore al 15.10.2015** e, negli altri casi, esclusivamente **sino al 31.12.2016**, nel limite massimo delle risorse stanziare per l'anno 2016.

**Attività a fini di pubblica utilità**

[Art. 1, c. 306](#)

- Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, **possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità** a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del Comune ove siano residenti.

**Requisiti per accesso ai trattamenti di integrazione salariale**

[Art. 1, c. 308](#)

- I lavoratori dipendenti devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale, un'anzianità di effettivo lavoro di **almeno 90 giorni** alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
- Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (non più solo nel settore industriale).

**Esclusioni da integrazione dei guadagni**

[Art. 1, c. 309](#)

- Rimangono escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:
  - a) le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco;
  - b) le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

**Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)**

[Art. 1, c. 310](#)

- L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è riconosciuta, nei limiti di risorse previste, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere **dal 1.01.2016 e sino al 31.12.2016**.
- Ai fini del calcolo della durata **non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della DIS-COLL**.
- Per gli episodi di disoccupazione, verificatisi a decorrere dal 1.01.2016 e sino al 31.12.2016, **non è necessario soddisfare il requisito di far valere**, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, **un mese di contribuzione** oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (art. 15, c. 2, lett. c) D. Lgs. 22/2015).
- Ai fini della soddisfazione dei requisiti richiesti, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite **all'anno civile**.
- L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.

**Fondo a copertura oneri assicurativi per attività di volontariato**

[Art. 1, cc. 312, 313, 315](#)

- In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, **coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale** in favore:
  - a) di Comuni o enti locali;
  - b) dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  - c) degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
- Una quota del Fondo non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data del 1.01.2016, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
- Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.

**Abrogazione indennità collaboratori**

[Art. 1, c. 390](#)

- Sono abrogate le disposizioni che prevedevano un'indennità per i collaboratori coordinati e continuativi che:
  - a) avessero operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
  - b) avessero conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro;
  - c) per i quali risultasse accreditata per l'anno di riferimento, presso la gestione separata, almeno una mensilità;
  - d) fossero in stato di disoccupazione per un periodo di almeno 2 mesi nell'anno precedente e senza interruzioni;
  - e) per i quali risultassero accreditate per l'anno precedente, presso la gestione separata, almeno 4 mensilità.

**Obblighi dei sostituti di imposta**

[Art. 1, cc. 951, lett. b\), 952](#)

- I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono anche a comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) **entro il 7.07**.
- I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che effettuano le ritenute sui redditi, tenuti al rilascio della certificazione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, la **dichiarazione unica** (mod. 770), relativa all'anno solare precedente, **entro il 31.07** di ciascun anno.
- Le **certificazioni uniche** sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, **entro il 7.03** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli **ulteriori dati fiscali e contributivi** e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata. Le trasmissioni in via telematica delle comunicazioni uniche effettuate sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale (mod. 770). Pertanto, **se con la presentazione della comunicazione unica sono inviati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello. L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella comunicazione unica.**

**AGEVOLAZIONI**

**Contributo sostituzione autocaravan euro 0, euro 1 e euro 2**

[Art. 1, cc. 85, 86](#)

- In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un **contributo fino a un massimo di 8.000 euro** per ciascun autocaravan acquistato.
- Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita** ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
- Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere **dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2016 e immatricolati entro il 31.03.2017**.

**Credito di imposta acquisto beni strumentali nel Sud**

[Art. 1, cc. 98-110](#)

- Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere **dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2019**, è attribuito un **credito d'imposta** nella misura massima del:
  - a) **20%** per le piccole imprese;
  - b) **15%** per le medie imprese;
  - c) **10%** per le grandi imprese;
  - d) nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 (final del 16.09.2014).
- Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi **nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea** in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
- Per le finalità di acquisto di beni strumentali nuovi al Sud sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
- L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà.
- Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a **1,5 milioni di euro** per le piccole imprese, a **5 milioni di euro** per le medie imprese e a **15 milioni di euro** per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
- Il credito d'imposta **non è cumulabile** con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
- I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare **apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima. L'Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

## Patent box

[Art. 1, c. 148](#)

- A sensi dell'art. 1, c. 39 L. 190/2014 i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Il termine opere dell'ingegno è stato sostituito da **software protetto da copyright**.
- Qualora più beni tra quelli oggetto dell'agevolazione, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e siano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni **possono costituire un solo bene immateriale** ai fini delle disposizioni agevolative.

## Incentivo esercenti impianti di energia da biomasse

[Art. 1, cc. 149-151](#)

- Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno **cessato al 1.01.2016, o cessano entro il 31.12.2016**, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi (art. 24, c. 8 D. Lgs. 28/2011) è concesso **il diritto di fruire, fino al 31.12.2020, di un incentivo sull'energia prodotta**.
- L'incentivo è pari **all'80%** di quello riconosciuto dal D.M. Sviluppo Economico 6.07.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31.12.2015, ovvero a partire dal 1.01.2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1.01.2016.
- L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla **decisione favorevole della Commissione Europea** in esito alla notifica del regime di aiuto.
- Entro il 31.12.2016 i produttori interessati comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico:
  - a) le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto;
  - b) la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto;
  - c) il piano di approvvigionamento delle materie prime;
  - d) gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28.06.2014.

## Art bonus

[Art. 1, c. 318](#)

- Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus) è riconosciuto non più in forma sperimentale per i 3 periodi di imposta successivi al 31.12.2013 ma, a regime, nella misura del **65% delle erogazioni effettuate**.

## Credito di imposta strutture alberghiere

[Art. 1, c. 320](#)

- Il credito di imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico-alberghiere è fruibile anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 D.L. 112/2008.
- Entro 3 mesi dal 1.01.2016 sono stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, alle:
  - a) tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
  - b) tipologie di interventi ammessi al beneficio;
  - c) procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
  - d) soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
  - e) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
- Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

## Agevolazioni settore cinematografico

[Art. 1, cc. 331-333](#)

- Il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 325 L. 244/2007, riconosciuto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, è:
  - a) esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in Italia e all'estero (anziché limitato alla sola produzione);
  - b) fissato nella misura **massima del 40%**.
- Il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica è riconosciuto in misura **non inferiore al 15% e non superiore al 30%**, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio spettante per la stessa opera, nel nuovo limite massimo di spesa.
- Il credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto in misura **non superiore al 15%** anche per le spese sostenute per la **distribuzione internazionale** di opere di nazionalità italiana, nel nuovo limite

massimo di spesa per ciascun periodo d'imposta.

- Il credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto in misura **pari al 40%** (anziché 30%) delle spese sostenute, oltre che per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, anche per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, avendo riguardo dell'esistenza o meno della sala in data anteriore all'1.01.1980.
- A decorrere dal 1.01.2016 sono abrogati i contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria alle imprese di esercizio e ai proprietari di sale cinematografiche e il credito di imposta alle imprese di esercizio cinematografico, ex art. 6, cc. 2bis-2sexies D.L. 83/2014, riconosciuto per il ripristino, restauro, adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti al 1.01.1980; sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data del 1.01.2016.

**Ripresa del versamento di tributi sospesi per eventi eccezionali**

[Art. 1, cc. 429, 431](#)

- La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti per i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili avviene:
  - a) **senza applicazione di sanzioni, interessi** e oneri accessori relativi al periodo di sospensione;
  - b) **anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate mensili** di pari importo;
  - c) a decorrere **dal mese successivo** alla data di scadenza della sospensione.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
- Per i **tributi non sospesi né differiti**, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è dichiarato lo stato di emergenza, **possono chiedere la rateizzazione**, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei **tributi che scadono nei 6 mesi successivi** alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia.
- Salvo diverse disposizioni, i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, sospesi a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, sono effettuati **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione (anziché 30 giorni).

**Esenzioni fiscali imprese localizzate in zone franche colpite dal sisma in Lombardia**

[Art. 1, cc. 445-451](#)

- Nei Comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita una zona franca. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
- Possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese localizzate all'interno della zona franca con le seguenti caratteristiche:
  - a) rispettare la definizione di **micro imprese**;
  - b) avere avuto nel 2014 un reddito lordo **inferiore a 80.000 euro** e un numero di addetti **inferiore o uguale a 5**;
  - c) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
  - d) essere **già costituite** alla data di presentazione dell'istanza presentata, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31.12.2014;
  - e) svolgere la propria attività **all'interno della zona franca**;
  - f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
- Gli aiuti di Stato sono concessi nei limiti degli aiuti «de minimis».
- Per accedere alle agevolazioni, i soggetti devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione Europea.
- I soggetti, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare, possono fruire delle seguenti agevolazioni:
  - a) **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di **euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta;
  - b) **esenzione dall'Irap** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di **euro 300.000** per ciascun periodo d'imposta;
  - c) **esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili** siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.
- Le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data del 1.01.2016.

**Credito di imposta per successo della negoziazione assistita da professionisti**

[Art. 1, c. 618](#)

- Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I D.L. 132/2014, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso **fino a concorrenza di 250 euro**, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui **a decorrere dall'anno 2016** (anziché applicazione in via sperimentale).

## Credito di imposta sul gasolio per autotrasportatori

[Art. 1, c. 645](#)

- A decorrere dal 1.01.2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori **non spetta per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.**

## Esonero contributivo conducenti con tachigrafo digitale e attività internazionale

[Art. 1, c. 651](#)

- A decorrere dal 1.01.2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, equipaggiati **con tachigrafo digitale** e prestanti la propria attività in **servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui**, è riconosciuto, a domanda, **l'esonero dai complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura **dell'80%**, nei limiti delle risorse stanziato.
- L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.

## Equiparazione liberi professionisti-imprese per Fondi Ue

[Art. 1, c. 821](#)

- I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono **estesi anche ai liberi professionisti**, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

## Esenzione da accisa per energia da fonti rinnovabili

[Art. 1, c. 911](#)

- È esente da accisa anche l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

## Carta per eventi culturali a chi compie 18 anni

[Art. 1, c. 979](#)

- Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali **compiono 18 anni di età nell'anno 2016**, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa previsto, una Carta elettronica.
- La Carta, dell'importo nominale massimo di **euro 500** per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.
- Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

## Credito di imposta per sistemi di videosorveglianza

[Art. 1, c. 982](#)

- Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini **dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con **istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.
- Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

## Contributo per acquisto di uno strumento musicale

[Art. 1, c. 984](#)

- Per l'anno 2016 agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum **di 1.000 euro**, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite delle risorse stanziato.
- Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un **certificato di iscrizione** rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.
- Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di **sconto sul prezzo** di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

**VARIE**

**Cassa ragionieri per esperti contabili**

[Art. 1, c. 4](#)

- Gli esperti contabili iscritti nella **Sezione B Esperti contabili** dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

**Albo unico dei promotori finanziari**

[Art. 1, c. 37](#)

- L'albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

**Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e investitori**

[Art. 1, c. 44](#)

- Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la CONSOB istituisce, presso il proprio bilancio, il "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori".
- Tale Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, **la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie** mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori.

**Termine di approvazione dei bilanci preventivi per Comuni e Province**

[Art. 1, c. 49](#)

- Il termine di approvazione dei bilanci preventivi 2015 di Comuni e province deve intendersi riferito al **31.07.2015**, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

**Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto**

[Art. 1, c. 59](#)

- È **nulla** ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
- È fatto carico al **locatore di provvedere alla registrazione** nel termine perentorio di **30 giorni**, dandone documentata comunicazione, **nei successivi 60 giorni**, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale.
- Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la **restituzione delle somme corrisposte** in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
- È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.
- Per i contratti a **canone concordato** è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore **un canone superiore** a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie.
- Per i contratti in regime di **libero mercato** è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore **un canone superiore** a quello contrattualmente stabilito.
- Per i soggetti che optano per l'applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in **4 anni dalla data di registrazione** del contratto e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale** maggiorata dell'adeguamento, dal 2° anno, in base al 75% dell'aumento Istat ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.  
Per i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 7.04.2011 al 16.07.2015, il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al **triplo della rendita catastale** dell'immobile, nel periodo considerato.
- Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la **locazione sia ricondotta a condizioni conformi** a quanto previsto dalla legge. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore **non abbia provveduto alla prescritta registrazione** del contratto nel termine previsto. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
- Le disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi insorte dal 1.01.2016.
- I riferimenti alla registrazione del contratto contenuti nella legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

**Concessione in locazione beni dello Stato ad associazioni sportive**

[Art. 1, c. 60](#)

- I beni immobili dello Stato possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, anche alle associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
  1. non hanno fini di lucro;
  2. sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
  3. svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

**Leasing di immobile da adibire a “prima casa”**

[Art. 1, cc. 76-81](#)

- Con il contratto di locazione finanziaria di immobile, da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo si obbligano ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.
- All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'art. 67, c. 3, lett. a) R.D. 267/1942; pertanto, non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
- In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla **restituzione del bene** ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
- Per il contratto di locazione finanziaria di immobile l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, **la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici** per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  - b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Al termine della sospensione, **il pagamento dei corrispettivi periodici riprende** secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'utilizzatore. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto.

**Costi da reato**

[Art. 1, c. 141](#)

- In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

**Riscossione canone RAI**

[Art. 1, cc. 152-159](#)

- Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di **euro 100** (anziché 113,50 euro).
- **La detenzione di un apparecchio si presume** altresì nel caso in cui **esista un'utenza** per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto **ha la sua residenza anagrafica**. Allo scopo di superare le presunzioni, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, la cui mendacia comporta effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, e **ha validità per l'anno in cui è stata presentata**.
- Il canone di abbonamento è, in ogni caso, **dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti**, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
- Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in **10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il 1° giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
- L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20.12. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
- In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli artt. 5, c. 1, e 13, c. 1 del D. Lgs. 471/1997.
- L'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e, in particolare, dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
- A decorrere dal 1.01.2016 **non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento**. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare.
- In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute**.

**Fondo aziende in crisi vittime di mancati pagamenti**

[Art. 1, cc. 199-202](#)

- Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il **sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi** a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici.
- Possono accedere al Fondo le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data del 1.01.2016, a carico delle aziende debentrici imputate dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) c.p. e di cui all'art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali).
- In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate.

**Soppressione tassa unità da diporto**

[Art. 1, c. 366](#)

- **È soppressa** la tassa annuale di stanziamento sulle unità da diporto ex art. 16, c. 2 D.L. 201/2011.

**«Società benefit»**

[Art. 1, cc. 376-384](#)

- Le «società benefit», nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, **perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
- Le finalità sono **indicate specificatamente nell'oggetto sociale** della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI C.C. (società di persone, di capitali e cooperative), nel rispetto della relativa disciplina.
- La società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice Civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, **le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire**. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a **modificare l'atto costitutivo** o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2436 C.C.
- La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
- La società benefit è amministrata in modo da **bilanciare l'interesse dei soci**, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
- La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il **soggetto o i soggetti responsabili** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
- L'inosservanza degli obblighi può costituire **inadempimento dei doveri imposti agli amministratori** dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
- La società benefit redige **annualmente una relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
  - a) la descrizione degli **obiettivi specifici**, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - b) la valutazione **dell'impatto** generato utilizzando lo standard di valutazione esterno;
  - c) una sezione dedicata alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
- La relazione annuale è **pubblicata nel sito Internet** della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
- La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005).

**Fondo per la lotta alla povertà**

[Art. 1, cc. 386, 387](#)

- Con l'intento di adottare e garantire una serie di interventi sistematici per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è disposta la creazione, presso il Ministero del Lavoro, del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale".
- Il piano di interventi ha durata triennale e deve essere adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Per l'anno 2016 sono individuate, come priorità del Piano di interventi:
  - a) l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, attraverso l'estensione, il rafforzamento e il consolidamento del programma "Carta Acquisti";
  - b) l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI).

**Comunicazione erogazioni liberali a Onlus**

[Art. 1, c. 396](#)

- Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni, di cui all'art. 10, c. 1, n. 12) DPR 633/1972, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
  - a) **l'aumento a € 15.000** (anziché € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione;
  - b) **l'esonero della stessa**, senza limiti di valore, in caso di beni **facilmente deperibili**.

## Abrogazione patto di stabilità

[Art. 1, c. 707](#)

- A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
- Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti.
- Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015.

## Pagamenti in contanti

[Art. 1, cc. 898, 899, 902, 903](#)

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro** (anziché 1.000).
- **Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di 1.000 euro (money transfer).**
- È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti **canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
- È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i **soggetti della filiera dei trasporti** provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

## Pagamenti con strumenti telematici

[Art. 1, cc. 900, 901, 904](#)

- I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e **carte di credito, a prescindere dall'importo** (è eliminato il riferimento agli importi minimi). Tale obbligo non trova applicazione nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.
- Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e, in particolare, per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1.02.2016, il Ministero dell'Economia provvede, con proprio decreto, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché a fissare le modalità attuative, le fattispecie costituenti illecito e **le relative sanzioni** pecuniarie amministrative.
- Tali modalità di pagamento saranno estese, **dall'1.7.2016**, anche al pagamento del **parking nelle "aree blu"**.
- Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo **superiore a 1.000 euro**, esclusivamente mediante l'utilizzo di **strumenti telematici**.

## Cessazione della circolazione dei veicoli per esportazione

[Art. 1, c. 964](#)

- La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro 60 giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, **comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione**, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione **comprovante la radiazione dal PRA**.

## Destinazione del 2 per mille dell'Irpef a un'associazione culturale

[Art. 1, c. 985](#)

- Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di **un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza.
- I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.
- Con il decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 potranno esserlo in quello successivo.

## Applicazione ed entrata in vigore

[Art. 1, cc. 992, 999](#)

- Le disposizioni della L. 208/2015 sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.
- La L. 208/2015, salvo quanto diversamente previsto, **entra in vigore il 1.01.2016**.